

ORDINE AVVOCATI DI TORINO

7 GIUGNO 2023

Responsabilità professionale dell'Avvocato Ultimi aggiornamenti



Avv. Alberto Manzella

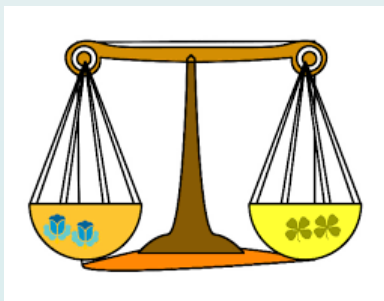
La responsabilità

La “responsabilità” è la soggezione necessaria della persona alle conseguenze del proprio comportamento contrario ad un dovere giuridico



La funzione del risarcimento

Il risarcimento assolve ad una
funzione riparatoria di ripristino
dello *status quo ante*



La funzione del risarcimento

La **responsabilità contrattuale** presuppone un «precedente rapporto» tra le parti

La **responsabilità extracontrattuale** nasce «a prescindere» da un precedente rapporto.

La vittima dell'illecito subisce un danno «in conseguenza» della condotta di un altro soggetto (giuridicamente) *mai visto prima*

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

Alla base del rapporto
Professionista / Cliente si pone
il contratto d'opera intellettuale
il cui *contenuto* è «scelto» dalle
parti

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

Il contenuto «scelto» dalle parti
è però «integrato» anche dalle

**NORME
DEONTOLOGICHE**

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

La legge professionale n. 247/2012, art. 3 III comma, prescrive espressamente il dovere dell'avvocato di rispettare le norme deontologiche.

In tal modo la regola deontologica deve essere tenuta in considerazione anche nella valutazione dell'esatta esecuzione del contratto intercorso con il cliente-assistito

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

**Le norme deontologiche intendono
tutelare interessi generali connessi con il
buon funzionamento dell'ordinamento**

**SOLO PER LE IPOTESI DI PARTICOLARE
GRAVITA' E NONCURANZA DEGLI INTERESSI
DELL'ASSISTITO**

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

**Impostazione «tradizionale»
Responsabilità professionale e
Responsabilità deontologica
erano distinte perché l'illecito
deontologico non rappresentava
di per sé un illecito civile**

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

Impostazione attuale

**la violazione di un precetto deontologico
(che è norma giuridica), integra di per sé
un illecito civile ma solo le violazioni
deontologiche che incidono sull'esatto
adempimento del mandato sono idonee a
cagionare un danno**

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

**Non ogni inadempienza
addebitabile al professionista –
sebbene rilevante sul piano della
responsabilità civile – è DI PER SE’
SOLA IDONEA AD INTEGRARE
ANCHE ILLECITO DISCIPLINARE**

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

Occorre che l'inadempienza sia

- **NOTEVOLE**
- **INESCUSABILE**
- **Provocata da TRASCURATEZZA
(negligenza per disinteresse)**

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

**In presenza di questi elementi
l'avvocato che non rispetta un
precetto deontologico connesso
con l'adempimento del mandato
RISPONDE SIA IN SEDE
DISCIPLINARE CHE CIVILE**

Il contratto d'opera intellettuale

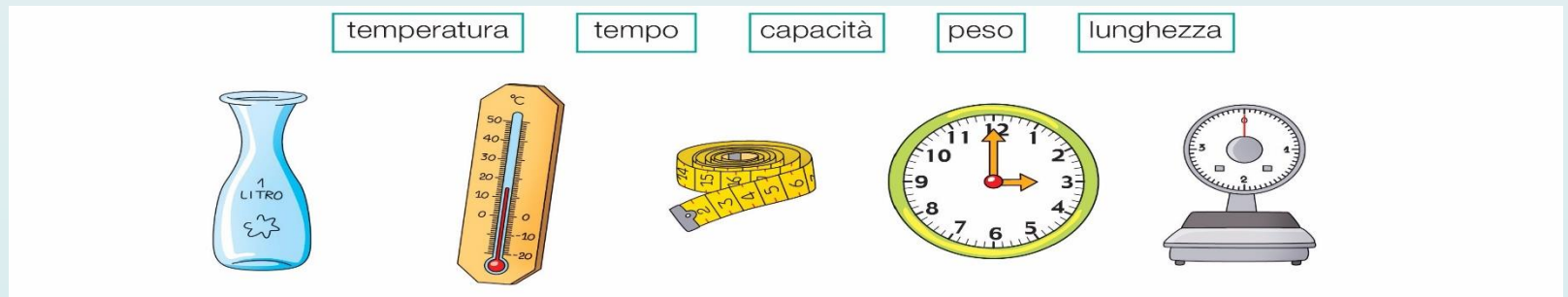
L'adempimento = attuazione di quanto dovuto

Nella disciplina del contratto d'opera intellettuale, **l'ESATTO ADEMPIMENTO** si basa (*soprattutto*) su un'analisi delle **modalità** con cui l'incarico è stato svolto e **NON** in base al **risultato**

La Funzione del Diritto

Per verificare l'esatto
adempimento

E' SEMPRE NECESSARIA UNA
VALUTAZIONE



avv. Alberto Manzella

Il processo (civile)

Il processo è una rappresentazione della
realtà disciplinata da **REGOLE**

La **REALTA'** **PROCESSUALE** **NON**
necessariamente
coincide con la
REALTA' di fatto
o con la **VERITA'**.



Il Processo (civile)

Nel PROCESSO CIVILE

LE cause **NON** si vincono perché
si ha **RAGIONE** ma perché si
gode del ***FAVOR PROBATORIO***
CHI DEVE DIMOSTRARE COSA

***L'onere della prova – l'evoluzione
giurisprudenziale***

Non **BASTA** ESSERE
ADEMPIENTI
BISOGNA **DIMOSTRARE**
DI ESSERE STATI
ADEMPIENTI

L'onere della prova – l'evoluzione giurisprudenziale

Cass. Civ. Sez. Un. 13533/2001

Il creditore deve fornire la prova della fonte del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.

Sul debitore incombe l'onere della dimostrazione dell'avvenuto esatto adempimento

Il nesso causale

IN OGNI CASO

Per far sorgere l'obbligazione risarcitoria (contrattuale o extracontrattuale) è necessario l'accertamento di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

Il nesso causale

Sarà dunque possibile ravvisare ipotesi di “responsabilità senza danno” tutte le volte in cui l’errore professionale non ha cagionato l’evento.



avv. Alberto Manzella

Casistica

Cass. Civ. III, 4.5.2016, n. 8912

E' necessaria la prova incombente al cliente sul nesso di causalità tra le omissioni addebitate e l'esito del giudizio.

Era irrilevante l'unica circostanza capitolata su cui avrebbe dovuto deporre il teste indicato che non era stato intimato.

Casistica

Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2019, n. 17414

L'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva, non necessariamente la certezza, circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.

Casistica – Indagine controfattuale

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 16/05/2017, n. 12038

La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone.

Una piccola digressione...

Legge 21 aprile 2023 n. 49

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ART. 1

Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità' del lavoro svolto...

a) per gli avvocati, ...

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi...

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013 ...

Una piccola digressione...

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché (...) imprese che (...) hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro (...)

Una piccola digressione...

Art. 2

Ambito di applicazione

2. Le disposizioni della presente legge **si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.**

Una piccola digressione...

Art. 2

Ambito di applicazione

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione (...)

Una piccola digressione...

Art. 8

Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Una piccola digressione...

CAMBIA IL DECORSO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER TUTTE LE IPOTESI DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE O SOLO PER QUELLE «DISCIPLINATE DALLA PRESENTE LEGGE»?

COSA SI INTENDE PER «GIORNO DEL COMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE»?

Nella responsabilità
professionale il più delle volte
non vi è coincidenza
cronologica tra

Condotta

Evento

Danno

Sinistro

Ripercussioni sui contratti assicurativi

***Necessità di prevedere
e disciplinare le
diverse questioni***